

STATUTO

LAGODARTE IMPRESA SOCIALE SOCIETA' COOPERATIVA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASTIGLIONE DEL LAGO PG VIA
MARZABOTTO 5

Numero REA: PG - 147079

Codice fiscale: 00773460548

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-08-2018 - Statuto completo	2
--	---

	dal Presidente	
	- D E L I B E R A -	
	- I -	
	di adottare il nuovo testo di Statuto Sociale, composto di	
	numero 39 articoli, come sopra proposto dal Presidente	
	all'Assemblea e qui di seguito riportato:	
	"STATUTO SOCIALE"	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art. 1 (Denominazione)	
	E' costituita, con sede nel Comune di Castiglione del Lago	
	(PG), la Società cooperativa denominata "LAGODARTE IMPRESA	
	SOCIALE Società cooperativa" .	
	La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
	agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
	modi e termini di legge.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano	
	le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali	
	sulle cooperative, del D. lgs 3 Luglio 2017 n.112, nonché le	
	disposizioni in materia di società a responsabilità	
	limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
	cooperativistica.	
	Art. 2 - Durata e adesioni	
	La Cooperativa ha durata di 99 (novantanove) anni a	

	decorrere dalla sua legale costituzione e potrà essere	
	prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria.	
	La Cooperativa, previa delibera dell'organo amministrativo,	
	aderisce, accettandone gli statuti e i regolamenti, alla	
	Lega nazionale delle Cooperative e Mutue.	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3 (Scopo mutualistico)	
	Lo scopo della cooperativa è quello di far ottenere ai soci,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge,	
	ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione	
	italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei	
	soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato	
	ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142.	
	La cooperativa svolge la propria attività anche con terzi	
	non soci.	
	Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve	
	rispettare il principio della parità di trattamento tra i	

	soci cooperatori.	
	La Cooperativa ha inoltre lo scopo di esercitare un'attività	
	d'impresa di interesse generale senza scopo di lucro e per	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai	
	sensi, nel rispetto e con i limiti del d.lgs 3 luglio 2017,	
	n. 112.	
	Art. 4 (Oggetto sociale)	
	L'oggetto della cooperativa è l'intervento nel campo dei	
	servizi e delle attività culturali, ambientali, educative,	
	spettacolari, sociali, ricreative e sportive nonché nel	
	campo della promozione e commercializzazione di prodotti	
	turistici integrati.	
	La cooperativa impresa sociale esercita in via stabile e	
	principale le seguenti attività d'impresa di interesse	
	generale:	
	- gestione di servizi museali, turistici e culturali nonché	
	attività di valorizzazione, promozione e conservazione di	
	beni ambientali e culturali, siti archeologici, percorsi	
	monumentali e parchi letterari ivi compresa l'attività di	
	supporto a biblioteche e archivi pubblici e privati;	
	- sviluppo di attività commerciali di bar, ristoranti,	
	alberghi, campings, agriturismi e book shop, oltre alla	
	gestione di attività convegnistiche, congressuali, corsuali	
	e di stage;	
	- svolgimento di servizi collettivi integrati sul territorio	

	anche attraverso gestione di strutture permanenti e	
	temporanee nonché valorizzazione di beni attraverso studi,	
	ricerche, pubblicazioni specializzate, seminari, convegni,	
	rassegne, festival, mostre, iniziative editoriali etc.;	
	- organizzazioni di servizi e attività didattiche e	
	laboratori per scuole anche in collaborazione con le scuole	
	o con altri organismi funzionali alla concretizzazione delle	
	attività stesse;	
	- gestione di servizi all'interno dei parchi nonché	
	attivazione e gestione di percorsi naturalistici,	
	archeologici, sportivi etc.;	
	- promozione di attività di animazione culturale e	
	presentazione di lavori editoriali;	
	- organizzazione e gestione di corsi di formazione e	
	qualificazione professionale;	
	- organizzazione e gestione di grandi eventi;	
	- agenzia di pubblicità e promozione dello spettacolo;	
	- creazione e gestione di pacchetti turistici;	
	- sviluppo e promozione del turismo sociale e culturale;	
	- servizi di informazione e prenotazione turistica;	
	- attività di merchandising e commercializzazione di	
	oggettistica e gadgets;	
	- commercializzazione e vendita di prodotti alimentari e	
	agroalimentari tipici;	
	- predisposizione di marchi e denominazioni sociali	

	specifici con cui contraddistinguere i propri servizi e	
	prodotti.	
	Nonchè, in ottemperanza a quanto previsto dalla normativa in	
	materia di impresa sociale:	
	a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1,	
	commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e	
	successive modificazioni, ed interventi, servizi e	
	prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e	
	successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno	
	2016, n. 112, e successive modificazioni;	
	b) interventi e prestazioni sanitarie;	
	c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del	
	Presidente del Consiglio dei ministri del 14 febbraio 2001,	
	pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno	
	2001, e successive modificazioni;	
	d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai	
	sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive	
	modificazioni, nonché le attività culturali di interesse	
	sociale con finalità educativa;	
	e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al	
	miglioramento delle condizioni dell'ambiente e	
	all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse	
	naturali, con esclusione dell'attività, esercitata	
	abituamente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani,	
	speciali e pericolosi;	

	f) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio	
	culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo	
	22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni, ad	
	esempio attraverso la gestione di servizi museali, siti	
	archeologici, percorsi monumentali, parchi letterari ed	
	attività collegate funzionalmente come ad esempio la	
	gestione di book shop;	
	g) formazione universitaria e post-universitaria;	
	h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;	
	i) organizzazione e gestione di attività culturali,	
	artistiche o ricreative di interesse sociale, in	
	particolare ad esempio la produzione, distribuzione e	
	divulgazione di opere cinematografiche e letterarie,	
	l'organizzazione di eventi cinematografici, artistici e	
	letterari e le attività strumentali	
	j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi	
	dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n.	
	223, e successive modificazioni;	
	k) organizzazione e gestione di attività turistiche di	
	interesse sociale, culturale o religioso, anche attraverso	
	la preparazione e somministrazione di cibo, bevande ed	
	alcolici e lo sviluppo di attività alberghiere;	
	l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione	
	della dispersione scolastica e al successo scolastico e	
	formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto	

	della povertà educativa;	
	m) servizi strumentali alle imprese sociali o ad altri enti	
	del Terzo settore resi da enti composti in misura non	
	inferiore al settanta per cento da imprese sociali o da	
	altri enti del Terzo settore;	
	n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11	
	agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;	
	o) attività commerciali, produttive, di educazione e	
	informazione, di promozione, di rappresentanza, di	
	concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte	
	nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e	
	solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un	
	produttore operante in un'area economica svantaggiata	
	situata, di norma, in un Paese	
	in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata	
	finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al	
	mercato, e che preveda il pagamento di un prezzo equo,	
	misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del	
	produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel	
	rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in	
	modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza	
	libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,	
	nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;	
	p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento	
	nel mercato del lavoro dei lavoratori	

	e delle persone di cui al comma 4;	
	q) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministro delle	
	infrastrutture 22 aprile 2008, e successive modificazioni	
	nonché ogni altra attività di carattere residenziale	
	temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,	
	culturali, formativi o lavorativi;	
	r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei	
	migranti;	
	s) microcredito, ai sensi dell'articolo 111 del decreto	
	legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive	
	modificazioni;	
	t) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge	
	18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;	
	u) organizzazione e gestione di attività sportive	
	dilettantistiche;	
	v) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni	
	confiscati alla criminalità organizzata.	
	La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi	
	giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi	
	sociali; potrà assumere partecipazioni in altre imprese a	
	scopo di stabile investimento e non di collocamento sul	
	mercato.	
	Nel pieno rispetto di quanto disposto dalle vigenti	
	disposizioni di legge in materia e al solo fine del	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, la società potrà - non	

	in via prevalente e senza che ciò possa costituire esercizio	
	professionale nei confronti del pubblico - compiere	
	operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie, commerciali	
	e industriali, ivi compresa la possibilità di stipulare	
	mutui e finanziamenti, rilasciare fidejussioni o avalli,	
	anche a favore di terzi, ma non a titolo gratuito, di enti,	
	Istituti Bancari, persone fisiche e giuridiche, e assumere	
	interessenze, quote e partecipazioni azionarie in altre	
	società o imprese comunque organizzate, costituite o	
	costituende, aventi attività affini o complementari, nei	
	limiti previsti dall'articolo 2361 del codice civile, ed in	
	particolare della Legge 2 gennaio 1991 numero 1 e del	
	Decreto Legislativo 3 maggio 1991 numero 143 convertito in	
	legge 5 luglio 1991 n.197 e D.Lgs 1 settembre 1993 n.385 e	
	loro successive modifiche ed integrazioni e con esclusione	
	delle attività di cui al D.Lgs n.58 del 1998, disciplinante	
	le società di intermediazione mobiliare.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	regolamento approvato con decisione dei soci. È	
	tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il	
	pubblico sotto ogni forma.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo	

	paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice	
	civile.	
	TITOLO III	
	SOCI	
	Art. 5 (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore	
	al minimo stabilito dalla legge	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la	
	capacità di agire, ed in particolare coloro che abbiano	
	maturato una capacità professionale nei settori di cui	
	all'oggetto della cooperativa o che comunque possano	
	collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la	
	propria attività lavorativa o professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del	
	socio all'attività economica della cooperativa; l'ammissione	
	deve essere coerente con la capacità economica della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in	
	relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo	
	periodo.	
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere	
	l'erogazione del servizio mutualistico in favore dei soci	
	preesistenti.	
	Non possono essere soci coloro che, esercitando in proprio	
	imprese identiche o affini a quella della cooperativa,	

	svolgano un'attività effettivamente concorrente o in	
	contrasto con quella della cooperativa stessa. A tal fine,	
	l'organo amministrativo dovrà valutare i settori ed i	
	mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro	
	dimensioni imprenditoriali.	
	Possono essere altresì, ammessi come soci anche elementi	
	tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario	
	al buon funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci speciali)	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci operatori in una	
	categoria speciale in ragione dell'interesse alla loro	
	formazione professionale.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei	
	soci speciali coloro che debbano completare o integrare la	
	loro formazione professionale in ragione del perseguimento	
	degli scopi sociali ed economici, in coerenza con le	
	strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in	
	conformità con quanto previsto da apposito regolamento,	
	stabilisce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento	
	del socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si	
	articolano le fasi di formazione professionale o di	

	inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al	
	momento dell'ammissione.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, previsto	
	dall'articolo 23, anche in misura inferiore ai soci	
	ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale	
	o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali	
	non spetta comunque l'attribuzione dei ristorni nelle forme	
	di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto	
	solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate	
	per l'approvazione del bilancio.	
	Il socio speciale non può rappresentare in assemblea altri	
	soci cooperatori o finanziatori.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla	
	legge e dall'articolo 11 del presente statuto. Il recesso ha	
	effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento	
	di accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della	

	data di scadenza del periodo di formazione od inserimento,	
	nei casi previsti dalla legge e dall'articolo 12 del	
	presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od	
	inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti	
	che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che,	
	come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la	
	formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi	
	prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli	
	impegni di partecipazione all'attività economica della	
	cooperativa, finalizzati al proprio inserimento	
	nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le	
	modalità e con gli effetti previsti dall'articolo 7.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo	
	amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione	
	nei confronti del socio speciale secondo i termini e le	
	modalità previste dall'articolo 12.	
	Art. 7 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo	

	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	
	c) la dichiarazione di non svolgere attività concorrenti o	
	in contrasto con quella della cooperativa;	
	d) l'ammontare della quota che propone di sottoscrivere, la	
	quale non dovrà comunque essere inferiore, né superiore al	
	limite minimo e massimo fissati dalla legge;	
	e) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle	
	deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei	
	requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 5	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità indicati dal	
	medesimo articolo 5, delibera entro sessanta giorni sulla	
	domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il	
	versamento del capitale sociale.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel	
	libro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione - anche	
	di quella relativa a soci appartenenti alla categoria	
	speciale di cui al precedente articolo 6 - determini il	
	superamento dei limiti previsti dall'articolo 2519, comma 2,	
	del codice civile e, conseguentemente, l'obbligo per la	

	cooperativa di applicare le disposizioni in materia di	
	società per azioni, gli amministratori devono convocare	
	l'assemblea per la modificazione dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia	
	proceduto alla modificazione dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, gli	
	amministratori devono motivare entro sessanta giorni la	
	relativa delibera e comunicarla all'interessato. In tal	
	caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla	
	comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si	
	pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima	
	successiva convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo	
	amministrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto	
	stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi	
	entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.	
	L'organo amministrativo illustra nella relazione di bilancio	
	le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 8 (Obblighi del socio)	
	I soci sono obbligati:	
	a) al versamento:	
	- della quota sottoscritta con le modalità e nei termini	

	previsti dal precedente art. 7;	
	- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle	
	spese di istruttoria della domanda di ammissione;	
	- del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea	
	in sede di approvazione del bilancio su proposta degli	
	amministratori;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	c) a mettere a disposizione la propria attività lavorativa	
	in conformità agli scopi e all'oggetto sociale.	
	Art. 9 (Diritti dei soci)	
	I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto	
	di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento	
	degli affari sociali e di consultare, anche tramite	
	professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i	
	documenti relativi all'amministrazione.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio)	
	La qualità di socio si perde per recesso, esclusione,	
	fallimento o per causa di morte, se il socio è persona	
	fisica nonché in caso di estinzione dell'ente se il socio è	
	persona giuridica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	

	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare, entro sessanta	
	giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi	
	che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino	
	il recesso.	
	Qualora i presupposti del recesso non sussistano, gli	
	amministratori devono darne immediata comunicazione al socio	
	che, entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al	
	successivo articolo 35.	
	Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto	
	sociale dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato	
	mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.	
	Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e	
	motivata delibera del consiglio di amministrazione, il	
	recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso,	
	se comunicato tre mesi prima, e in caso contrario, con la	
	chiusura dell'esercizio successivo.	
	Art. 12 (Esclusione)	

	L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei	
	confronti del socio:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività	
	lavorativa dedotta nel contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto,	
	dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente	
	adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non	
	consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel	
	versamento della quota sociale sottoscritta o nei pagamenti	
	di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la	
	società;	
	e) che venga a trovarsi in una delle situazioni di	
	incompatibilità previste dall'art. 5, o che comunque svolga	
	o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;	
	f) che nell'esecuzione del proprio lavoro commetta atti	
	valutabili quale notevole inadempimento degli obblighi	
	sociali;	
	g) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali	
	alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti	
	pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico o dell'oggetto sociale;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per	
	reati che importino l'interdizione anche temporanea dai	

	pubblici uffici, nonché per reati che, per le modalità di	
	esecuzione e la gravità, non consentano la prosecuzione del	
	rapporto'	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per	
	giustificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie	
	disciplinate da norme di legge ai fini dell'erogazione di	
	strumenti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato	
	subisca un provvedimento di licenziamento per motivi	
	disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo	
	soggettivo;	
	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla Cooperativa per inadempimento.	
	Qualora si verifichi la causa di esclusione di cui al comma	
	precedente lettera i), il provvedimento può non essere	
	adottato qualora il socio possa comunque rendersi	
	disponibile a contribuire al perseguimento degli scopi	
	sociali.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci, da farsi a cura degli Amministratori, i quali hanno	
	altresì obbligo di notificare il provvedimento al socio	
	escluso.	
	Contro la deliberazione di esclusione l'interessato, entro	
	60 (sessanta) giorni dalla comunicazione, può proporre	
	reclamo all'assemblea degli soci, o ad altro organo eletto	

	dalla medesima, la quale ha 60 (sessanta) giorni per	
	pronunciarsi sul reclamo confermando o cassando la decisione	
	dell'organo amministrativo.	
	Nel caso in cui l'assemblea o l'organo preposto si pronunci	
	in modo difforme da quello del Consiglio di Amministrazione,	
	la parte più diligente può attivare le procedure arbitrali	
	di cui all'articolo 35.	
	Art. 13 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi hanno soltanto il diritto al	
	rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed	
	eventualmente rivalutato ai sensi dei successivi articoli 23	
	e 26, lettera c), la cui liquidazione - eventualmente	
	ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale -	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.	
	Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale	
	assegnata al socio ai sensi del successivo articolo 23, può	
	essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi	
	legali, entro un termine massimo di cinque anni.	
	Art. 14 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	

	e con le modalità di cui al precedente articolo 13.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risulti chi sono gli aventi diritto.	
	Nell'ipotesi di più eredi o legatari, essi dovranno indicare	
	quello tra essi che li rappresenterà di fronte alla Società	
	entro 6 mesi dalla data del decesso.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società possonrichiedere di subentrare nella partecipazione	
	del socio deceduto. L'ammissione sarà deliberata dall'Organo	
	amministrativo, previo accertamento dei requisiti, con le	
	modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In	
	manca si provvede alla liquidazione ai sensi del	
	precedente art. 13.	
	Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi del socio deceduto	
	dovranno richiedere il rimborso della quota versata entro i	
	5 (cinque) anni dalla data di approvazione del bilancio	
	dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto	
	sociale è divenuto operativo.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel	
	termine suddetto saranno devolute con deliberazione del	

	consiglio d'amministrazione al fondo di riserva legale.	
	TITOLO IV	
	STRUMENTI FINANZIARI	
	Art. 16 - Norme applicabili	
	Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del	
	presente Statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa	
	soci finanziatori, di cui all'art. 2526 cod. civ.	
	Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate	
	da azioni.	
	Rientrano nella categoria dei soci finanziatori anche i soci	
	sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59.	
	Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo,	
	ai soci finanziatori si applicano le disposizioni dettate a	
	proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la	
	natura del rapporto. Non si applicano le disposizioni	
	concernenti i requisiti di ammissione, le cause di	
	incompatibilità e le condizioni di trasferimento.	
	Art. 17 - Imputazione a capitale sociale	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad una	
	specifica sezione del capitale sociale della Cooperativa.	
	A tale sezione del capitale sociale è altresì imputato il	
	fondo per il potenziamento aziendale costituito con i	
	conferimenti dei soci sovventori così come previsto	
	dall'Art. 24 del presente statuto.	

	I conferimenti dei soci finanziatori possono avere ad	
	oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono	
	rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore	
	di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero) ciascuna.	
	I versamenti sulle azioni sottoscritte dai soci finanziatori	
	da liberarsi in denaro potranno essere effettuati quanto al	
	venticinque per cento all'atto della sottoscrizione e la	
	parte restante nei termini da stabilirsi dall'organo	
	amministrativo.	
	Art.18 - Trasferibilità dei titoli	
	Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, le azioni dei soci finanziatori	
	possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente	
	previo gradimento dell'organo amministrativo.	
	Il socio finanziatore che intenda trasferire le azioni deve	
	comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente	
	e l'organo amministrativo ha la facoltà di pronunciarsi	
	entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In caso	
	di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal	
	socio che intende trasferire i titoli, l'organo	
	amministrativo provvederà ad indicarne altro gradito.	
	Decorso il predetto termine, il socio sarà libero di vendere	
	al proposto acquirente.	
	Salva contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede	
	di emissione dei titoli, il socio finanziatore, ad eccezione	

	delle azioni di socio sovventore, non può trasferire i	
	titoli ai soci ordinari.	
	La società ha facoltà di non emettere i titoli ai sensi	
	dell'art. 2346, comma 1.	
	Art. 19 - Modalità di emissione e diritti amministrativi dei	
	soci finanziatori	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori deve	
	essere disciplinata con deliberazione dell'assemblea	
	straordinaria con la quale devono essere stabiliti l'importo	
	complessivo dell'emissione e le modalità di esercizio del	
	diritto di opzione dei soci sulle azioni emesse, ovvero	
	l'autorizzazione agli amministratori ad escludere o limitare	
	lo stesso, in conformità con quanto previsto dagli artt. 2524	
	e 2441 cod. civ. e in considerazione dei limiti disposti per	
	i soci ordinari dalle lettere b) e c) dell'articolo 2514, che	
	dovrà essere specificata su proposta motivata degli	
	amministratori.	
	Con la stessa deliberazione potranno altresì essere stabiliti	
	il prezzo di emissione delle azioni, in proporzione	
	all'importo delle riserve divisibili di cui al successivo	
	articolo 24 ad esse spettante, e gli eventuali diritti	
	patrimoniali ovvero amministrativi eventualmente attribuiti	
	ai portatori delle azioni stesse in deroga alle disposizioni	
	generali contenute nel presente statuto.	
	A ciascun socio finanziatore è attribuito un numero di voti	

	proporzionale al numero delle azioni sottoscritte. Qualora	
	siano emesse azioni ai sensi dell'articolo 4 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59, a ciascun socio sovventore non possono	
	tuttavia essere attribuiti più di cinque voti.	
	Ai soci ordinari non possono essere attribuiti voti in	
	qualità di sottoscrittori di strumenti finanziari.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non	
	devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei	
	soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea. Qualora,	
	per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la	
	misura consentita, applicando un coefficiente correttivo	
	determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad	
	essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi	
	portato.	
	Ai soci finanziatori, in considerazione dell'interesse che	
	essi hanno nell'attività sociale, è riservata la nomina di	
	almeno un amministratore e un sindaco effettivo e supplente,	
	nonché di un liquidatore in caso di scioglimento della	
	cooperativa. Tale nomina sarà deliberata a maggioranza dei	
	voti spettanti ai soli soci finanziatori. La deliberazione	
	dell'assemblea di emissione delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori può prevedere la nomina da parte di tale	
	categoria di un numero maggiore di amministratori o sindaci,	
	purché non superiore ad un terzo dei complessivi membri	

	dell'organo.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	Art. 20- Diritti patrimoniali e recesso dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori possono essere privilegiate	
	nella ripartizione degli utili nella misura stabilita dalla	
	deliberazione dell'assemblea straordinaria di cui al	
	precedente articolo 19. Qualora sia attribuito, il	
	privilegio deve essere corrisposto anche nel caso in cui	
	l'Assemblea decida di non remunerare le azioni dei soci	
	cooperatori.	
	A favore dei soci sovventori il privilegio opera comunque	
	nel rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 4 della	
	legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La remunerazione delle azioni sottoscritte dai soci	
	cooperatori, in qualità di soci finanziatori, non può essere	
	superiore a due punti rispetto al limite previsto per i	
	dividendi dalla lettera a) dell'articolo 2514 c.c..	
	La delibera di emissione di cui al precedente articolo 19,	
	può stabilire in favore delle azioni destinate ai soci	
	finanziatori l'accantonamento di parte degli utili netti	
	annuali a riserva divisibile, in misura proporzionale al	
	rapporto tra capitale conferito dai soci finanziatori	
	medesimi e patrimonio netto.	

	La riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite	
	non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei	
	soci finanziatori, se non per la parte di perdita che eccede	
	il valore nominale complessivo delle azioni dei soci	
	cooperatori.	
	In caso di scioglimento della Cooperativa, le azioni di	
	socio finanziatore hanno diritto di prelazione nel rimborso	
	del capitale sociale, rispetto a quelle dei soci	
	cooperatori, per il loro intero valore. Ai fini della	
	determinazione del valore delle azioni si terrà conto sia	
	del valore nominale, sia della quota parte di riserve	
	divisibili, ivi compresa la riserva da sovrapprezzo.	
	Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 cod. civ., il	
	diritto di recesso spetta ai soci finanziatori quando sia	
	decorso il periodo minimo di tre anni a decorrere dalla data	
	di iscrizione nel libro soci. Fermi restando i casi previsti	
	dalla legge, la deliberazione di emissione delle azioni può	
	escludere la possibilità di recesso, ovvero stabilire un	
	periodo maggiore.	
	In tutti i casi in cui è ammesso il recesso, il rimborso	
	delle azioni dovrà avvenire secondo le modalità previste	
	dagli artt. 2437-bis e seguenti, cod. civ., per un importo	
	corrispondente al valore nominale e alla quota parte di	
	riserve divisibili ad esse spettanti, ivi compresa la	
	riserva da sovrapprezzo.	

	Art. 21 - Diritti di partecipazione alle assemblee	
	I soci finanziatori partecipano alle assemblee generali dei	
	soci mediante votazioni separate.	
	Ricorrendo le condizioni stabilite dalla legge ovvero dal	
	presente Statuto, i soci finanziatori sono costituiti in	
	assemblea speciale.	
	L'assemblea speciale è convocata dal consiglio di	
	amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante	
	comune della categoria, quando questi lo ritengano	
	necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un	
	terzo dei possessori di azioni nominative della categoria.	
	Le modalità di funzionamento delle assemblee speciali sono	
	determinate in base a quanto previsto dagli artt. 2363 e	
	seguenti, cod. civ., in quanto compatibili con le successive	
	disposizioni degli articoli 27 e seguenti del presente	
	Statuto.	
	Art.22 - Strumenti finanziari di debito	
	Con deliberazione dell'assemblea, assunta con le modalità di	
	cui all'articolo 2480 c.c., la Cooperativa può emettere	
	titoli di debito, nonché strumenti privi di diritti di	
	amministrazione, destinati a investitori professionali	
	soggetti a vigilanza prudenziale e a investitori qualificati	
	rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e	
	dell'articolo 111-octies delle d.a.t. del cod. civ..	
	In tal caso, con apposito regolamento approvato dalla stessa	

	assemblea, sono stabiliti:	
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli	
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;	
	- le eventuali modalità di circolazione, nel rispetto di	
	quanto previsto dall'articolo 2483 c.c.;	
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità	
	di corresponsione degli interessi;	
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.	
	La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti	
	che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini del	
	collocamento dei titoli.	
	All'assemblea speciale dei possessori dei titoli di cui al	
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si	
	applica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c.,	
	in quanto compatibili con le successive disposizioni del	
	presente statuto.	
	TITOLO V	
	RISTORNI	
	Articolo 23 (Ristorni)	
	L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su	
	proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno	
	ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle	
	condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle	
	disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito	
	regolamento.	

	Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori	
	proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi	
	mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti	
	dall'apposito regolamento.	
	L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a	
	ciascun socio:	
	a. in forma liquida;	
	b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote	
	TITOLO VI	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 24 (Elementi costitutivi)	
	Il patrimonio della cooperativa è costituito:	
	a. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dalle quote dei soci cooperatori, ciascuna del valore	
	da un minimo di 25,00 (venticinque virgola zero zero) euro	
	fino al massimo consentito dalla legge;	
	2) dalle azioni dei soci finanziatori, ciascuna del	
	valore di euro 25;	
	3) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore	
	di euro 25,00 (venticinque virgola zero zero), destinate al	
	Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla	
	ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui	
	all'articolo 17 del presente statuto;	
	b. dalla riserva legale formata con gli utili di cui	
	all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente	

	non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei	
	soci deceduti;	
	c. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci ai sensi del precedente articolo 8;	
	d. dalla riserva straordinaria;	
	e. dalle riserve divisibili in favore dei soci	
	finanziatori, formate ai sensi dell'articolo 26 ;	
	f. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alle precedenti lettere c)	
	ed e), sono indivisibili e, conseguentemente, non possono	
	essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita	
	della cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 25 - (Caratteristiche delle quote)	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli	
	volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione	
	dell'organo amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo amministrativo con lettera	
	raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo	
	amministrativo, la cessione può essere effettuata	
	esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.	

	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere	
	comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento	
	della richiesta, decorsi i quali il socio è libero di	
	trasferire la propria partecipazione e la cooperativa deve	
	iscrivere nel libro dei soci l'acquirente, a condizione che	
	lo stesso abbia i requisiti previsti dall'articolo 5.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo	
	amministrativo deve motivare la relativa delibera e	
	comunicarla entro sessanta giorni al socio interessato, il	
	quale, entro i successivi sessanta giorni dalla	
	comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui	
	all'articolo 35.	
	Art. 26 (Bilancio di esercizio)	
	L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni	
	anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto	
	inventario, da compilarsi in conformità alle norme di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci	
	per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni	
	qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma	
	dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo	
	amministrativo in sede di relazione sulla gestione.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla	

	ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	
	modalità previste dal precedente articolo 23 e,	
	successivamente sulla distribuzione degli utili annuali	
	destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30% ;	
	b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n.	
	59, nella misura del 3%.	
	L'impresa sociale può destinare una quota inferiore al	
	cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione	
	annuali, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi	
	precedenti:	
	a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e	
	versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice	
	nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le	
	famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto	
	nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo	
	corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli	
	utili e gli avanzi di gestione sono stati prodotti, oppure	
	alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del	
	capitale sociale o l'emissione di strumenti finanziari, di	
	dividendi ai soci, in misura comunque non superiore	
	all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi,	
	aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale	
	effettivamente versato.	

	Ai sensi dell'Art. 3 del Decreto Legislativo N. 112 del 2017	
	è vietata la distribuzione, anche indiretta di utili ed	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominati a	
	fondatori, soci, lavoratori o collaboratori, amministratori	
	ed altri componenti degli organi sociali. Si considerano in	
	ogni caso distribuzione indiretta degli utili le fattispecie	
	previste dal comma 2 dell'Art. 3 del Decreto Legislativo N.	
	112 del 2017.	
	Fatti salvi gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni	
	dei soci finanziatori e le altre destinazioni obbligatorie	
	ai sensi di specifiche norme del presente statuto,	
	l'Assemblea può altresì deliberare che, in deroga alle	
	disposizioni dei precedenti commi, la totalità dei residui	
	attivi, al netto della quota pari al 3% (tre per cento) da	
	devolversi ai Fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione e della quota del 30% (trenta	
	per cento) alla riserva legale venga devoluta al fondo di	
	riserva straordinaria.	
	TITOLO VII	
	RIUNIONI DEI SOCI E ORGANI SOCIALI	
	Art. 27 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge e dal presente Statuto, nonché sugli argomenti	
	che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentino	
	almeno un terzo del numero complessivo degli aventi diritto	

	al voto sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	1. l'approvazione del bilancio di esercizio;	
	2. l'approvazione del bilancio sociale;	
	3. la ripartizione del ristorno e la distribuzione degli	
	utili;	
	4. la nomina degli amministratori e la struttura	
	dell'organo amministrativo, compresa la misura dei compensi	
	da corrispondere per la loro attività collegiale;	
	5. la nomina del revisore o sindaco unico o del collegio	
	sindacale, compreso il suo presidente, nonché il compenso da	
	corrispondere loro;	
	6. le modificazioni dell'atto costitutivo;	
	7. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo	
	paritetico;	
	8. l'approvazione dei regolamenti interni con le	
	maggioranze previste per l'assemblea straordinaria;	
	9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento	
	della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante	
	deliberazione assembleare, con le modalità previste	
	dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Art. 28 (Assemblee)	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e	

	l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve	
	essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità,	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e	
	siano presenti, o informati della riunione, tutti gli	
	Amministratori e l'organo di controllo, se nominato.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	Art. 29 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Le delibere sono validamente assunte e vincolano tutti i	
	soci, anche assenti o dissenzienti, se prese con la	
	maggioranza assoluta dei voti esprimibili presenti in	
	assemblea.	
	Art. 30 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	
	Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.	

	Art. 31 (Voto)	
	Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nei versamenti delle quote	
	sottoscritte.	
	Ciascun socio può farsi rappresentare in assemblea da altro	
	socio mediante delega scritta; tuttavia ciascun socio non	
	può rappresentare in ciascuna assemblea più di altri due	
	soci.	
	Ciascun socio ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare	
	della sua partecipazione.	
	Per i soci speciali si applica l'articolo 6 del presente	
	statuto.	
	Per i soci finanziatori si applica l'articolo 19 del	
	presente statuto.	
	Art. 32 (Presidenza dell'Assemblea)	
	L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo	
	amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in	
	assenza anche di questi, dalla persona designata	
	dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei	
	presenti.	
	Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.	
	La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è	
	redatto da un notaio.	
	Art. 33 (Amministrazione)	

	La cooperativa è amministrata, da un consiglio di	
	amministrazione composto da tre o più membri, su decisione	
	dei soci in sede di nomina.	
	L'amministrazione della cooperativa può essere affidata	
	anche a soggetti non soci, purché la maggioranza del	
	consiglio di amministrazione sia scelta tra i soci	
	cooperatori.	
	Gli amministratori restano in carica per tre esercizi	
	sociali; Gli amministratori possono essere rieletti.	
	Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle	
	società costituite da un unico socio persona fisica, gli	
	enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di	
	cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30	
	marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.	
	Gli amministratori oltre a quanto previsto dalla legge	
	devono possedere specifici requisiti di onorabilità,	
	professionalità ed indipendenza:	
	A) onorabilità: mancata condanna penale con sentenza	
	passata in giudicato;	
	B) professionalità: accertata esperienza nelle	
	attività esercitate dall'impresa sociale e/o negli aspetti	
	amministrativi o gestionali d'impresa in generale;	
	C) indipendenza: inesistenza di rapporti di natura	
	patrimoniale con la società tali da compromettere	
	l'indipendenza.	

	La cessazione degli amministratori per scadenza del periodo	
	determinato dai soci ha effetto dal momento in cui il nuovo	
	organo amministrativo è stato ricostituito.	
	Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della	
	nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi	
	membri un Presidente e un Vice Presidente che ne fa le veci	
	in caso di assenza o impedimento.	
	Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte	
	senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente	
	tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare	
	ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.	
	In caso di impossibilità del Presidente, può essere	
	convocato da qualsiasi consigliere lo ritenga opportuno.	
	La convocazione è fatta mediante avviso contenente l'ordine	
	del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione; deve	
	essere spedita a tutti gli amministratori e all'organo di	
	controllo, se nominato.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e	
	l'organo di controllo, se nominato.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	
	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	

	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In	
	caso di parità dei voti, la proposta si intende respinta.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per	
	l'amministrazione della cooperativa. In sede di nomina	
	possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli	
	amministratori.	
	Il consiglio di amministrazione può affidare specifici	
	incarichi a singoli amministratori o a un comitato	
	esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i	
	contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega.	
	Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie	
	indicate dall'articolo 2475, comma 5, c.c. nonché i poteri	
	in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.	
	Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in	
	forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione	
	siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il	
	ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di	
	azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di	
	una partecipazione rilevante in altra società.	
	Ogni 180 giorni gli organi delegati devono riferire agli	
	Amministratori e all'organo di controllo se nominato, sul	

	generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile	
	evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in	
	termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla	
	Cooperativa e dalle sue controllate	
	Gli amministratori relazionano, in occasione	
	dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri	
	seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello	
	scopo mutualistico, con particolare riferimento alla	
	sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o	
	alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare	
	il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi	
	dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli	
	amministratori devono illustrare le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi	
	soci.	
	In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la	
	rappresentanza della cooperativa spetta al presidente del	
	consiglio, al vicepresidente ed ai consiglieri delegati, se	
	nominati.	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	

	In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli	
	Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve	
	essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza dell'organo	
	di controllo, gli amministratori sono tenuti a far ricorso	
	alla decisione dei soci e rimangono in carica fino alla sua	
	sostituzione.	
	Spetta alla decisione dei soci determinare i compensi dovuti	
	agli Amministratori e ai membri del Comitato esecutivo, se	
	nominato. In presenza di amministratori investiti di	
	particolari cariche, la remunerazione degli stessi è	
	stabilita dall'organo amministrativo, sentito il parere	
	dell'organo di controllo, se nominato.	
	Gli amministratori devono, inoltre, depositare presso il	
	registro delle imprese e pubblicare presso il proprio sito	
	internet il bilancio sociale, redatto ai sensi del Decreto	
	Legislativo N. 112 del 2017 ed in conformità con le linee	
	guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e delle	
	Politiche sociali.	
	Art. 34 (Organo di controllo)	
	Con decisione dei soci sono nominati uno o più sindaci	
	aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399	
	del codice civile.	
	I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello	

	statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del	
	decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora	
	applicabili, nonché sull'adequatezza dell'assetto	
	organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto	
	funzionamento.	
	I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio	
	dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa	
	sociale, ed attestano che il bilancio sociale sia stato	
	redatto in conformità alle linee guida previste dalla legge.	
	I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di	
	ispezione e di controllo. A tal fine, essi possono chiedere	
	agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi	
	di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su	
	determinati affari. Il bilancio sociale dà atto degli esiti	
	del monitoraggio svolto dai sindaci.	
	Nel caso in cui l'impresa sociale superi per due esercizi	
	consecutivi due dei limiti indicati nel primo comma	
	dell'articolo 2435-bis del codice civile, ovvero si	
	verifichino i presupposti di legge di cui all'articolo 2543,	
	comma 1, c.c., ovvero per delibera dei soci, il controllo	
	legale dei conti deve essere esercitato da un revisore	
	legale o da una società di revisione legale iscritti	
	nell'apposito Registro dei revisori legali dei conti, ovvero	
	da sindaci iscritti nel medesimo registro.	

	Il sindaco unico dura in carica tre anni e scade alla data	
	dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Egli è	
	rieleggibile.	
	Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se	
	nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle	
	condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.	
	Il sindaco può essere revocato solo per giusta causa e con	
	decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere	
	approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.	
	In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	l'assemblea procederà alla nomina di un nuovo organo di	
	controllo.	
	Il sindaco unico deve vigilare sull'osservanza della legge e	
	dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza	
	dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.	
	A tal fine, il sindaco può in qualsiasi momento procedere ad	
	atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà	
	di chiedere agli amministratori notizie, anche con	
	riferimento a società controllate, sull'andamento delle	
	operazioni sociali o su determinati affari. Possono	
	scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle	
	società controllate in merito ai sistemi di amministrazione	

	e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.	
	Il sindaco unico esercita anche la revisione legale dei	
	conti ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod.	
	civ. e della legislazione speciale in materia.	
	Il sindaco unico relaziona, in occasione dell'approvazione	
	del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella	
	gestione sociale per il conseguimento dello scopo	
	mutualistico e sulla sussistenza del requisito della	
	prevalenza mutualistica.	
	Il sindaco unico deve assistere alle adunanze delle	
	assemblee dei soci e alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.	
	In alternativa al sindaco unico, la Cooperativa può nominare	
	un revisore al quale affidare unicamente le attività di	
	revisione legale dei conti ai sensi degli articoli 2409-bis	
	e seguenti del cod. civ. e della legislazione speciale in	
	materia.	
	Qualora la cooperativa intenda affidare i compiti di	
	controllo ad un organo collegiale, sempre in presenza dei	
	presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1,	
	c.c., l'assemblea procede alla nomina del collegio	
	sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti	
	eletti dall'assemblea, al quale si applicano le norme	
	previste per il collegio sindacale di S.p.A..	
	Il collegio sindacale è costituito da revisori legali dei	

	conti iscritti nell'apposito Registro.	
	L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso, In	
	caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco,	
	subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano	
	in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione	
	del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo	
	amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi	
	nominati scadono insieme con quelli in carica.	
	Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve	
	essere trascritto nel libro delle adunanze e delle	
	deliberazioni collegio sindacale e sottoscritto dagli	
	interventuti; le deliberazioni del collegio devono essere	
	prese a maggioranza assoluta dei presenti.	
	Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a	
	verbale i motivi del proprio dissenso.	
	Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.	
	TITOLO VIII	
	CONTROVERSIE	
	Art. 35 (clausola arbitrale)	
	Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero	
	tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti	
	disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di	
	quelle nelle quali la legge prevede l'intervento	
	obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da	
	un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente	

	per territorio secondo la sede sociale.	
	La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio	
	dell'arbitro.	
	L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina.	
	L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.	
	Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le	
	risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le	
	parti.	
	L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato	
	tra le parti.	
	Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le	
	controversie promosse da amministratori, liquidatori e	
	sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che	
	abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto	
	sociale.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D.	
	Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.	
	TITOLO IX	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato e devoluzione del	
	patrimonio)	
	Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando	
	ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies	
	del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea	
	straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le	

	modificazioni dello Statuto, decide:	
	a. il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento	
	del collegio in caso di pluralità di liquidatori;	
	b. la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui	
	spetta la rappresentanza della Cooperativa;	
	c. i criteri in base ai quali deve svolgersi la	
	liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare	
	riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi	
	di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore	
	dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio,	
	anche di singoli rami, in funzione del migliori realizzo.	
	Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà	
	devoluto nel seguente ordine:	
	a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente	
	articolo 26, lettera c) ovvero attraverso l'erogazione del	
	ristorno;	
	all'assegnazione ai soci finanziatori di ulteriori importi	
	il cui valore sia pari alla quota parte delle riserve	
	divisibili agli stessi spettante;	
	al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione istituito dalla Lega nazionale delle	
	Cooperative e Mutue, ai sensi dell'articolo 11 della legge	
	31 gennaio 1992, n. 59.	
	TITOLO X	

	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 37 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	
	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'Assemblea con le	
	maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Art.38 (Lavoro nell'impresa sociale e coinvolgimento dei	
	lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati	
	alle attività)	
	38.1 Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo N. 112	
	del 2017 la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti	
	della società non può essere superiore al rapporto uno ad	
	otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua	
	lorda. La società deve dare conto del rispetto di tale	
	parametro nel bilancio sociale.	
	E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, in	
	misura complementare e non sostitutiva rispetto ai parametri	
	di impiego di operatori professionali previsti dalle	
	disposizioni vigenti, ma il numero dei volontari impiegati	
	nell'attività d'impresa, dei quali l'impresa sociale deve	
	tenere un apposito registro, non può essere superiore a	
	quello dei lavoratori. L'impresa sociale deve assicurare i	

	volontari che prestano attività di volontariato nell'impresa	
	medesima contro gli infortuni e le malattie connessi allo	
	svolgimento dell'attività stessa, nonché per la	
	responsabilità civile verso terzi.	
	Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente	
	statuto e dalle presenti norme di funzionamento si applicano	
	le disposizioni previste dal Decreto Legislativo N. 112 del	
	2017.	
	38.2 Possono essere invitati a partecipare all'assemblea i	
	lavoratori, utenti e altri soggetti direttamente interessati	
	alle attività, al fine di esercitare la propria influenza	
	sulle decisioni dell'impresa sociale, in riferimento alle	
	questioni che incidano direttamente sulle condizioni di	
	lavoro e sulla qualità dei beni e servizi. Il Consiglio di	
	Amministrazione stabilisce le modalità di partecipazione nel	
	rispetto del disposto dell'articolo 11 del Decreto	
	Legislativo N. 112 del 2017. I lavoratori partecipano	
	comunque con funzione consultiva e di indirizzo.	
	38.3 Ai lavoratori ed eventualmente agli utenti, può essere	
	riservata la nomina di almeno un componente sia dell'organo	
	di amministrazione che dell'organo di controllo. Sarà in tal	
	caso l'assemblea dei soci chiamata ad esprimersi sulla	
	nomina dei componenti di tali organi a riservare la nomina	
	di un membro ai lavoratori e utenti in ottica di un	
	principio di collaborazione e coinvolgimento nell'attività	

	dell'impresa sociale, fissandone e determinandone le	
	modalità.	
	Art. 39 (Organi Collegiali - Norma di rinvio)	
	39.1 La convocazione di organi sociali collegiali	
	(assemblea, consiglio di amministrazione, eventuale Collegio	
	Sindacale) è fatta con avviso contenente luogo, giorno ed	
	ora della riunione, anche fuori della sede sociale purché in	
	Italia, nonché l'ordine del giorno; è trasmessa agli aventi	
	diritto con preavviso di almeno giorni otto e con utilizzo	
	di qualsiasi strumento o modalità che risulti in grado di	
	assicurare idonea informazione sulle materie da trattare e	
	di cui sia possibile documentare la ricezione; il preavviso	
	per le riunioni urgenti del Consiglio di Amministrazione può	
	essere inoltrato in termini più brevi.	
	39.2 E' ammessa la possibilità per i partecipanti alle	
	riunioni collegiali di intervenire a distanza a mezzo	
	sistemi di tele o video conferenza che assicurino il	
	rispetto del metodo collegiale e i principi di buona fede e	
	parità di trattamento; in particolare deve essere consentito:	
	* a chi presiede, anche tramite ausiliari, di accertare	
	identità e legittimazione degli intervenuti, regolare lo	
	svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i	
	risultati delle votazioni;	
	* al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli	
	eventi oggetto di verbalizzazione;	

	* agli intervenuti di consultare atti e documenti,	
	partecipare alla discussione e votazione simultanea sugli	
	argomenti all'ordine del giorno.	
	L'avviso di convocazione contiene le indicazioni necessarie	
	al collegamento audio-video da attivare ai fini dello	
	svolgimento della riunione, la quale si ritiene svolta nel	
	luogo ove sono presenti chi presiede e il soggetto	
	verbalizzante.	
	39.3 Per quanto non è previsto dall'atto costitutivo e dalle	
	presenti norme di funzionamento, da considerare alla stregua	
	di un vero e proprio statuto sociale, si rinvia alle norme	
	di legge in materia."	
	- II -	
	Di conferire mandato all'Organo Amministrativo, in persona	
	del presidente pro tempore, di dare esecuzione a quanto	
	deliberato e ad ottenere l'iscrizione della cooperativa	
	nella sezione speciale delle imprese sociali, apportando	
	anche le eventuali modifiche allo statuto sociale che si	
	rendessero necessarie per l'iscrizione della presente	
	delibera nel competente Registro delle Imprese.	
	Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto	
	la parola, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea	
	essendo le ore dodici e quarantacinque minuti.	
	Al fine di consentire le volture conseguenti al presente	
	atto i componenti dichiarano che la società non è	

54 di 54